



SENT. N. 8/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

Dott. Marco PIERONI

Presidente

Dott. Luigi GILI

Consigliere relatore

Dott.ssa Alessandra OLESSINA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **24076** del registro di segreteria,
instaurato con atto di citazione del Procuratore regionale, regolarmente
depositato in Sezione, nei confronti di:

- S.M.M. (codice fiscale *omissis*)

nata a *omissis*, il *omissis*, residente in *omissis*, Località *omissis*

omissis, già titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale

denominata “*omissis* di S.M.

M.”, cancellata dal registro delle imprese in data 21.10.2022;

Uditi, alla pubblica udienza del 30 gennaio 2025, con l'assistenza del Segretario
sig. Renzo PIASCO, il Magistrato relatore Consigliere Dott. Luigi GILI,
nonché il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale
Dott.ssa Letizia DAINELLI, nessuno comparso per la convenuta, come da
verbale.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti di causa.

Rilevato in

FATTO

La Procura regionale ha convenuto in giudizio la signora S., già titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale denominata "omissis di S.M.M.", cancellata dal registro delle imprese in data 21.10.2022, in relazione al contestato inadempimento degli obblighi relativi ad un finanziamento regionale ed alla conseguente definitiva revoca del medesimo.

In particolare, parte attrice espone che la Regione Piemonte, a mezzo della propria società finanziaria Finpiemonte s.p.a., a seguito relativa domanda, datata 27 luglio 2015, firmata dalla signora S., di richiesta di agevolazione per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle piccole e medie imprese, concedeva alla ditta individuale richiedente omissis DI S.M.M. un finanziamento agevolato, a valere sulla L.R. n. 34/2008 e s.m.i., art. 42, di complessivi euro 42.000,00, per l'acquisto di macchinari e/o automezzi connessi e strumentali all'attività svolta.

In particolare, come risulta dal testo del provvedimento di concessione del finanziamento (v., doc. 3), la rendicontazione, relativa alla effettiva realizzazione degli investimenti previsti nel programma di miglioramento aziendale, doveva essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, pena la revoca del finanziamento.

A seguito del parere positivo del Comitato Tecnico di Valutazione, in data 28 gennaio 2016 Finpiemonte S.p.A. concedeva alla ditta richiedente il

finanziamento nei termini sopra precisati, vale a dire, euro 42.000,00, di cui euro 25.200,00 con fondi regionali a tasso zero ed euro 16.800,00, quale quota bancaria per l'esecuzione dell'intervento da realizzare entro 24 mesi dall'erogazione del finanziamento.

In data 18.02.2016, Finpiemonte S.p.A. procedeva all'erogazione in favore della ditta beneficiaria dell'importo di euro 25.200,00.

Pertanto, in data 18.02.2018 scadeva il termine per la conclusione dell'investimento finanziato e, in data 18.03.2018, il termine per la presentazione del rendiconto finale.

Ciò premesso, espone la Procura che l'impresa beneficiaria non presentava la rendicontazione finale, atto necessario per dare contezza della realizzazione degli interventi e delle spese sostenute, né nei termini né successivamente.

Finpiemonte s.p.a., a sua volta, verificato il mancato rispetto degli obblighi assunti dalla predetta società beneficiaria del finanziamento, procedeva all'avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni concesse.

Ciò sulla base del disposto di cui all'art. 8 "Procedure" del Programma, secondo cui "[...] Il soggetto beneficiario dovrà terminare gli investimenti coerentemente con le previsioni indicate in domanda, e comunque non oltre 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione del programma, dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte S.p.A. [...] per i controlli di competenza: Per i beni usati, la perizia asseverata [...]. Per i beni nuovi [...] il rendiconto [...] una relazione conclusiva [...] una documentazione degli investimenti effettuati [...]" (v., doc. 12 – Allegato A alla D.G.R. 15 aprile 2014, n. 25-7442).

L'art. 9 "Procedure" "Causa di revoca totale delle Agevolazioni" del

Programma stabilisce, inoltre, che: "Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora: [...] c) le spese per investimenti non vengano realizzate e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario [...]", e l'art. 5 "Cause di revoca dei benefici" dell'allegato A della D.D. n. 531 del 05.08.2014 prevede che : "Le garanzie concesse a favore dei soggetti beneficiari sono revocate quando intervengono le cause di revoca del finanziamento agevolato [...]" (v., doc. 12 - D.D. 5 agosto 2014, n. 531).

Finpiemonte concludeva il procedimento di revoca, con provvedimento prot. 18-32199 del 23.11.2018, con il quale “considerato che permangono le motivazioni che hanno determinato l’avvio del procedimento di revoca (mancata presentazione della rendicontazione finale delle spese) ha disposto la “Revoca Totale delle agevolazioni – Finanziamento e Garanzia”.

In ragione della indicata revoca, e tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 11 dell’allegato A della D.G.R. 25-7442 del 15.04.2014 e dell’art. 5 dell’allegato A della D.D. n. 531 del 05.08.2014, Finpiemonte S.p.A. ha chiesto all’impresa individuale la restituzione della somma di complessivi euro 15.101,36 (di cui euro 14.243,48 quale quota di debito residuo del finanziamento erogato con fondi pubblici, euro 111,42, per oneri di agevolazione ed euro 746,46 quale commissione sulla garanzia ottenuta), conferendo mandato alla Banca cofinanziatrice di provvedere al recupero della quota di finanziamento erogata con fondi pubblici e dei relativi oneri oltre interessi.

La ditta individuale non presentava controdeduzioni nell’ambito del procedimento amministrativo di revoca, né il menzionato provvedimento finale

di revoca risulta gravato in sede giurisdizionale.

Con nota ATR/20-37278 del 5 agosto 2020, Finpiemonte S.p.A. trasmetteva la documentazione relativa all'impresa epigrafata, quantificando l'attualità del credito restitutorio, in capo alla stessa, in euro 8.908,99, per oneri di agevolazione, importo ulteriormente confermato nell'atto di costituzione in mora del 31 agosto 2020, notificato l'8 settembre 2020, con cui veniva nuovamente intimato alla ditta individuale di provvedere a sanare il predetto debito.

Finpiemonte, con nota del 21 settembre 2020, comunicava che erano in corso accordi di restituzione rateali.

In particolare, veniva dato atto di una proposta di rientro presentata nel novembre 2019, per il tramite della Banca Sella Istituto co-finanziatore, per la restituzione del finanziamento in nove rate trimestrali, maggiorate dei relativi interessi di mora, nonché per il pagamento degli oneri di agevolazione.

In data 2 dicembre 2019 Finpiemonte S.p.A. accettava l'accordo di estinzione del debito ristrutturato.

In esito all'accordo di rateizzazione, l'impresa ha restituito la somma di complessivi euro 1.137,14, imputati per euro 1.063,19, alla quota capitale e per euro 73,95, agli interessi di mora, mentre gli oneri di agevolazione risultano interamente pagati in data 18.09.2020.

Il piano di rientro risultava regolare e nel 2020 la Banca ha inserito la posizione in sospensione, ai sensi del disposto del D.L. 18/2020, art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19) c.d. Cura Italia e successive proroghe.

Il credito residuo alla data del 20 maggio 2021, in linea capitale, ammontava

ad euro 8.797,57 oltre interessi maturandi da ricalcolare a decorrere dal 30.09.2021.

Con nota del 10.10.2023 Finpiemonte S.p.A. comunicava che il credito vantato ammontava alla minor somma di euro 5.559,92, confermando che gli oneri di agevolazione risultavano interamente pagati.

Veniva, altresì, precisato che, in relazione all'accordo di ristrutturazione, erano stati registrati tre incassi: “un primo incasso totale di euro 1.138,91 del 10/11/2021, imputato per euro 1.071,16 a deconto del capitale ed euro 67,75 ad interessi di mora; un secondo incasso totale di euro 1.141,53 del 28/02/2022, imputato per euro 1.079,20 a deconto del capitale ed euro 62,33 ad interessi di mora ed un ultimo incasso totale di euro 1.139,66 del 02/05/2022, imputato per euro 1.087,29 a deconto del capitale ed euro 52,37 ad interessi di mora”.

Con nota del 14.03.2023, la banca cofinanziatrice mandataria ha comunicato la revoca degli affidamenti e la contestuale intimazione di pagamento all'impresa debitrice, regolarmente notificata in data 27.03.2023.

Successivamente, stante l'intervenuta cancellazione dell'impresa individuale, la revoca degli affidamenti è stata inviata dalla banca, a mezzo raccomandata, anche alla signora M.M.S.

In data 09.06.2023, Banca Sella comunicava a Finpiemonte S.p.A. di aver registrato la posizione a sofferenza e in data 27.07.2023 depositava ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Biella nei confronti della signora M.M.S., nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale cancellata “*omissis* di S.M.M.”, per l'intero importo residuo del cofinanziamento, compresa la quota pubblica erogata da Finpiemonte S.p.A., pari ad euro 5.559,92 (v. relazione all. sub doc.

9).

Con nota del 21.02.2024, Finpiemonte ha confermato che il debito residuo ammonta a complessivi euro 5.559,92 per sorte capitale.

La Procura, in considerazione di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, ritenendo sussistente la responsabilità dell'odierna convenuta, ha notificato a quest'ultima invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 174/2016.

L'interessata, per il tramite del proprio difensore, ha fatto pervenire deduzioni difensive senza chiedere l'audizione personale, prevista, ai sensi del comma 2, dell'art. 67 c.g.c.

In sede di deduzioni S.M.M. ha affermato, in ordine

alla omessa rendicontazione finale delle spese, che:

“1) preliminarmente alla concessione del finanziamento, l'esponente aveva documentato l'utilizzo del contributo fruito per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal relativo bando;

2) non si può affermare che non vi sia stata una puntuale rendicontazione della spesa effettuata e, quindi, non può ritenersi comprovata la dannosità della condotta del soggetto che ne ha beneficiato, essendo stato osservato il principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa;

3) poiché la rendicontazione non solo non è stata omessa ma addirittura è stata presentata preliminarmente all'erogazione del finanziamento, non può ritenersi sussistente un danno erariale;

4) la somma erogata non è stata utilizzata in modo diverso rispetto a quello preventivato, per cui la condotta dell'interessata non può rappresentare un'irregolarità nei termini della consolidata giurisprudenza in materia di finanziamenti pubblici.”

	Le deduzioni presentate, tuttavia, non sono risultate idonee a superare le	
	contestazioni, di cui all’invito a dedurre, di modo che, al termine dell’attività	
	istruttoria, la Procura procedeva con la citazione in giudizio dell’odierna	
	convenuta per il recupero della somma sopra precisata, maggiorata di accessori,	
	a titolo di risarcimento del danno erariale.	
	All’udienza del 30 gennaio 2025 il P.M. ha richiamato le argomentazioni, di	
	cui all’atto di citazione e riproposto tutte le conclusioni in atti.	
	Nessuno è comparso per la convenuta, non costituita in giudizio.	
	La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell’odierna convenuta, che	
	non risulta costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell’atto	
	di citazione, come documentato in atti.	
	2. La domanda attrice merita accoglimento.	
	Gli accertamenti in atti, come riportati in narrativa, confermano lo svolgimento	
	dei fatti, così come descritti in citazione e richiamati in narrativa.	
	In piena condivisione dell’impianto accusatorio, risulta accertato che la ditta	
	individuale, di cui l’odierna convenuta era titolare e rappresentante legale, ha	
	beneficiario di un finanziamento pubblico agevolato.	
	Risulta, altresì, accertato che la convenuta, in spregio delle disposizioni	
	normative ed attuative, perfettamente conosciute ed accettate dall’ interessata:	
	- ha omesso di presentare la prescritta rendicontazione finale della spesa,	
	attestante l’investimento effettuato, ed ha, altresì, omesso di trasmettere a	
	Finpiemonte s.p.a. la documentazione relativa all’effettiva realizzazione degli	
	- pag. 8 di 19 -	

investimenti previsti nel programma di miglioramento aziendale, così non rispettando l'impegno assunto di dar conto dell'attinenza delle spese dichiarate e/o sostenute, con le finalità pubblicistiche perseguite dal bando e per le quali il finanziamento era stato erogato;

- ha omesso il pagamento delle rate del finanziamento erogato relative agli oneri di agevolazione, in violazione del contratto stipulato;

- ha omesso la restituzione delle somme, indebitamente percepite, nonostante il provvedimento di revoca totale e di successiva richiesta di restituzione delle somme dovute, e per le quali ha ricevuto, da parte di Finpiemonte, tempestivo atto di costituzione in mora.

Quanto alla mancata trasmissione a Finpiemonte s.p.a., dopo il finanziamento, della documentazione, relativa all'effettiva realizzazione degli investimenti previsti nel programma di miglioramento aziendale, la convenuta, per il tramite del proprio patrocinatore, con deduzioni presentate nella fase pre-processuale, ha attribuito la relativa omissione al fatto che "il professionista contabile che aveva assistito l'interessata nell'iter del finanziamento ne aveva ritenuto la superfluità, avendo già preventivamente fornito a Finpiemonte tutte le delucidazioni del caso, trattandosi di finanziamento destinato all'acquisto di beni usati" (v., deduzioni difensive in fase pre-processuale, in atti, pag. 2).

L'aver invocato la semplice "superfluità" dell'adempimento in oggetto rende, comunque, detta circostanza ascrivibile, a tutto concedere, alla categoria della colpa grave, attesa l'attenzione ed il necessario rigore richiesto per gli adempimenti connessi alla percezione di risorse pubbliche, con conseguente persistenza dei profili di responsabilità.

Ad avviso della Sezione, la menzionata asserita valutazione di superfluità non

riveste, comunque, pregio, non soltanto in quanto non rispettosa del dettato normativo vigente, di cui la stessa convenuta era consapevole ma soprattutto in quanto elusiva dei controlli previsti dal Programma di finanziamento (v., sub art. 8 Programma, in atti), programma conosciuto dall'interessata a seguito di specifica sottoscrizione.

Sul punto, basti rammentare l'onere, posto a carico del soggetto finanziato, di trasmettere a Finpiemonte, “entro 30 giorni successivi alla data di conclusione del programma”, per i controlli di competenza, una perizia asseverata in ordine all'acquisto di beni usati, perizia che, al contrario, non risulta mai pervenuta all'ente finanziatore.

3. Tutte le predette circostanze integrano l'obbligo risarcitorio in capo all'odierna convenuta.

Risultano accertati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.

4. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo a privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. Un., ord. n. 5019/2010; C. conti, Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 1316/2000).

Quanto alla configurabilità del rapporto di servizio, che unisce il soggetto privato, che ha percepito il finanziamento pubblico in oggetto, all'ente concedente, in termini di vera e propria relazione funzionale, la Sezione richiama la consolidata giurisprudenza, in materia di sviamento di contributi pubblici dal fine legale tipico posto alla base dell'erogazione, secondo cui il rapporto di servizio sussiste ogni qualvolta un soggetto, pubblico o privato, sia vincolato alla gestione di pubblico denaro, secondo un programma imposto

dalla Pubblica Amministrazione.

L'instaurazione del rapporto di servizio è, infatti, correlata non solo alla riferibilità all'impresa, quale soggetto beneficiario del contributo, degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche all'attività della persona fisica – o delle persone fisiche, come nella specie – le quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'Amministrazione.

5. Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, poi, in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, come recepita anche nelle pronunce di questa magistratura contabile (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sezione II di appello, n. 203/2019 e n. 518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale, dal quale emerge l'accertato mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, che ha reso inutile l'erogazione pubblica.

Risulta acclarato, altresì, che la ditta beneficiaria non ha presentato la prescritta rendicontazione finale né la necessaria perizia asseverata, trattandosi, nella fattispecie, dell'acquisto di beni usati.

Conseguentemente, il mancato acclarato rispetto degli obblighi assunti costituisce legittima causa di revoca totale dell'agevolazione concessa.

Ciò in quanto il requisito della rendicontazione assolve alla necessità di verificare, in esito alle spese sostenute con il finanziamento, che il fine del bando sia stato raggiunto, mediante la destinazione delle risorse pubbliche alla realizzazione del progetto, di modo che la mancata rendicontazione vanifica la detta finalità.

6. Al riguardo, Finpiemonte ha dato avvio al procedimento di revoca del

finanziamento, procedimento, poi, concluso con l'atto finale di revoca, con il quale è stata, altresì, intimata all'impresa individuale in oggetto la restituzione della somma residua, relativa agli oneri di agevolazione.

Del resto, ed in condivisione della tesi proposta dalla Procura, lo "sviamento" delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi nell'indebita fruizione (e nella successiva mancata restituzione), atteso che l'impresa sottoposta a scrutinio è stata, pacificamente, destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da Finpiemonte, per le condivisibili ragioni espresse nel relativo provvedimento.

7. Nessun dubbio residua, in punto di legittimazione passiva, in sede erariale, in relazione alla persona fisica dell'odierna convenuta, segnatamente, nella persona del titolare e legale rappresentante, il quale ha dato l'*input* al procedimento amministrativo, relativo al finanziamento in esame, rendendosi, nel contempo, garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica, ad esso sotteso.

Da quanto sopra esposto, risulta accertato che l'impresa non ha mai presentato la documentazione richiesta, attraverso la quale si sarebbe potuta accertare la effettiva realizzazione e, nel contempo, il rispetto degli obiettivi fissati nel bando, determinandosi, in tal modo, un danno certo all'erario, costituito dall'importo non restituito, e pari, stando all'ultima comunicazione proveniente da Finpiemonte, depositata in atti da parte pubblica, alla somma di euro 5.559,92.

Appare pacifico, infatti, come la condotta tenuta dalla convenuta rappresenti un'irregolarità alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di erogazione di fondi (comunitari) per il finanziamento di iniziative imprenditoriali.

Al riguardo, conformemente a quanto ricordato dalla Procura nell'atto introduttivo del giudizio, la Sezione osserva che la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, in tema di fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che "il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, ... risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi" e che "il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente" (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06).

E, ancora, "costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita" (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d'industries de l'Indre - C465/10).

8. In condivisione delle osservazioni di parte pubblica, inoltre, ed ancora con riferimento al tema della legittimazione passiva, la Sezione ribadisce il principio secondo cui, in materia di finanziamenti pubblici, anche comunitari, la responsabilità amministrativa si estende alle persone fisiche, le quali abbiano

diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche, beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque incidendo, in negativo, sulla realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione.

È, quindi, innegabile la responsabilità in capo alla rappresentante legale ed il conseguente nesso di causalità con la condotta antigiuridica, poiché la convenuta, quale rappresentante legale della ditta in epigrafe, ha sottoscritto e presentato la domanda di contributo, a valere sul programma di investimento dei fondi pubblici, assumendosi precisi impegni, dettati sia dal bando che dalla stessa domanda, impegni non rispettati.

La giurisprudenza contabile afferma, inoltre, con indirizzo consolidato, che la mancata puntuale allegazione della spesa, effettuata con provviste pubbliche, comprova la dannosità della condotta dell'agente, in virtù del granitico principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (v. Corte conti, sez. III App., sent. 22 settembre 2020, n. 152).

Sotto il profilo oggettivo, il bando prevedeva espressamente, quale clausola di revoca del finanziamento, la mancata rendicontazione dell'intervento.

Anche a prescindere da tali violazioni del bando, stante il principio giurisprudenziale contabile, secondo cui la mancata rendicontazione della spesa, effettuata con provviste pubbliche, rende manifesta l'antigiuridicità oggettiva della condotta, viene, inoltre, pacificamente ritenuto, in materia di contributi pubblici incisi da vincoli di destinazione, che spetta comunque al percettore, beneficiario degli stessi, dimostrare la coerenza del beneficio alle finalità previste, e dunque il suo corretto impiego (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 159/2015), nonché gli idonei elementi di riscontro rispetto alle dichiarazioni rese al momento dell'ottenimento e alle

condizioni previste dal bando o dalla legge (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Friuli

Venezia-Giulia, n. 62/2014; Sez. giur. Lazio, n. 914/2013).

Opera, dunque, un generale obbligo di giustificazione delle modalità di fruizione delle risorse collettive, secondo le precipue finalità delle medesime, sia pure con le modalità peculiari eventualmente indicate dalla specifica previsione, che, volta per volta, le disciplina.

La giustificazione causale della singola spesa, intesa come indicazione puntuale e coeva della sua destinazione, si configura, in buona sostanza, quale vera e propria condizione necessaria per la liceità della relativa percezione e/o utilizzo.

Per detti motivi non appare giustificabile la condotta della convenuta sull'asserito presupposto che la rendicontazione non sia stata omessa per essere stata presentata prima dell'erogazione del finanziamento.

In condivisione, infatti, di quanto sostenuto dalla Procura, l'obbligo di presentazione del rendiconto finale, con la puntuale ed analitica descrizione della relativa documentazione da produrre, non è una facoltà, rimessa alla valutazione discrezionale del soggetto beneficiario del finanziamento, impregiudicata la circostanza in base alla quale il menzionato onere era stato richiamato, espressamente, anche nella nota prot. 16-02253 di Finpiemonte S.p.A., con la quale la società in house della Regione Piemonte aveva comunicato alla ditta beneficiaria la concessione del finanziamento richiesto.

Né la Sezione può ignorare, in relazione alla documentazione versata, le gravi carenze rilevate sotto il profilo probatorio, atteso che le fatture di vendita - di mobili, arredi, impianti ed altro - sono tutte non solo prodotte in copia ma, soprattutto, in parte prive di data ed in parte recanti date di molto anteriori alla

stessa richiesta di finanziamento né sono quietanzate.

9. Quanto all'elemento soggettivo, la circostanza che, a distanza di anni dall'erogazione del contributo, non sia stato comunicato alcunché all'ente erogante, induce la Sezione a ritenere sussistente, fin dalla presentazione della domanda di agevolazione, una volontà fraudolenta di distrazione del contributo di agevolazione richiesto dalla finalità dichiarata.

In altri termini, ad avviso del Collegio, la condotta della convenuta appare caratterizzata dall'elemento soggettivo del dolo, confermato dall'assenza di riscontro alle richieste documentali di Finpiemonte.

Appare acclarata, pertanto, la piena consapevolezza e volontà, in capo alla convenuta, di appropriarsi del contributo ricevuto, senza destinare le somme corrispondenti, in alcun modo, alla finalità pubblicistica per esso prevista.

Deve pertanto essere affermata la responsabilità amministrativo-contabile della convenuta.

Si deve, infatti, ritenere che l'omessa produzione della documentazione e lo sviamento delle somme di spettanza pubblica dalle finalità di interesse generale di destinazione, prima, nonché l'omessa restituzione delle stesse poi, siano ragionevolmente imputabili a scelte e comportamenti dell'amministratrice, quale incaricata della gestione societaria e quale soggetto che ha personalmente sottoscritto la domanda di agevolazione, impegnandosi al rispetto delle relative condizioni di fruizione.

È, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che le persone fisiche, collegate in modo organico alla persona giuridica, che abbiano cagionato materialmente il danno con le proprie condotte illecite, debbano essere le prime a rispondere, in ogni sede, delle conseguenze esiziali del loro illecito operato

(cfr., *ex multis*, Cass., S.U., ord. n. 23332/2009, n. 30786/2011 e n. 19891/2014), per avere avuto la concreta disponibilità delle somme di spettanza pubblica, ovvero per aver sviluppato le condizioni necessarie per il loro indebito incameramento (Cass. S.U., ord. n. 5019/2010; n. 10062/2011 e n. 295/2013).

La convenuta ha, dunque, violato i propri doveri institori e di rappresentanza con comportamenti contrari alla legge, poiché, in virtù della posizione rivestita nell'ambito della società, si è direttamente ingerita nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale.

Innanzitutto, ponendo in essere le condizioni per la sua percezione, attraverso la presentazione della relativa domanda.

Quindi, non presentando, entro il termine previsto né mai, successivamente, a titolo di rendicontazione, la richiesta documentazione – nella specie, la perizia asseverata - relativa agli interventi finanziati, come avrebbe dovuto in virtù delle proprie deleghe gestionali.

Infine, non provvedendo, a tutt'oggi, all'integrale restituzione dell'indebito, nonostante l'intimazione, di cui all'atto di costituzione in mora di Finpiemonte S.p.a. del 31 agosto 2020.

In conclusione, risulta accertata l'antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, compatibile, a giudizio di questo Collegio, con una connotazione dolosa della stessa, caratterizzata dalla consapevole inosservanza delle regole proprie dei finanziamenti percepiti.

L'odierna convenuta va, in conclusione, ritenuta responsabile del danno, per cui agisce la Procura, quantificabile nell'ammontare del contributo erogato e non restituito, pari alla somma residua di euro 5.559,92, giusta comunicazione

	di Finpiemonte s.p.a. (agli atti), quale immediata e diretta conseguenza della	
	sua percezione, poi, risultata indebita e, di fatto, non restituita.	
	10. Tale somma, comprensiva di rivalutazione monetaria dal giorno della	
	erogazione del contributo de quo alla data di pubblicazione della presente	
	sentenza, andrà maggiorata degli interessi legali da tale data al saldo effettivo.	
	11. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a	
	carico della convenuta, come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	CONDANNA	
	La convenuta S.M.M. al pagamento, in favore della	
	Regione Piemonte e di Finpiemonte S.p.A., della somma di complessivi euro	
	5.559,92 (cinquemilacinquecentocinquantanove/92), somma comprensiva di	
	rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente	
	sentenza al saldo.	
	CONDANNA	
	La convenuta S.M.M. al pagamento delle spese di	
	giudizio, in favore dell’Erario, liquidate in euro 352,95 (trecentocinquadue/95).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025, con	
	l’intervento dei magistrati:	
	Dott. Marco PIERONI	Presidente
	Dott. Luigi GILI	Consigliere relatore
	Dott.ssa Alessandra OLESSINA	Consigliere
	- pag. 18 di 19 -	

	Il Giudice estensore	Il Presidente	
	Cons. dott. Luigi GILI	dott. Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 03/02/2025		
	Il Direttore della Segreteria		
	Dott.ssa Caterina SCRUGLI		
	<i>F.to digitalmente</i>		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30		
	giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati		
	personali"		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di		
	detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.		
	Torino, data della firma digitale		
	Il Presidente		
	Dott. Marco PIERONI		
	<i>F.to digitalmente</i>		
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno		
	2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati		
	identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.		
	Torino, 03/02/2025		
	Il Direttore della Segreteria		
	Dott.ssa Caterina SCRUGLI		
	<i>F.to digitalmente</i>		
	- pag. 19 di 19 -		